

SILEA SPA
Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente Spa

STATUTO

Ultime modifiche:

Assemblea Straordinaria 09 novembre 2017

Assemblea Straordinaria 1 agosto 2013

Assemblea Straordinaria 11 dicembre 2012

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio in house, è costituita una società per azioni, a totale capitale pubblico, sotto la denominazione:

"SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI".

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi;
- la esecuzione di tutti i lavori, l'assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana;
- la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivante dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

La società in particolare cura:

- la gestione di impianti di trasferimento, stoccaggio, deposito temporaneo, selezione, cernita, trattamento, ricondizionamento, termocombustione, compostaggio, discarica controllata, di rifiuti urbani e speciali, di qualsiasi genere e natura, sia in conto proprio che per conto dei soci;
- la gestione di servizi e di impianti, per la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- la gestione di servizi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di rifiuti urbani e speciali, sia solidi che liquidi, di qualsiasi genere e natura;
- la gestione di servizi di igiene urbana, quali ad esempio: la pulizia e lo spazzamento delle strade e delle piazze; lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali.

La società, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, potrà esercitare le seguenti attività:

- studi, ricerche, indagini e rilevazioni ambientali;
- analisi di fattibilità tecnica, economica e gestionale;
- analisi di laboratorio e specialistiche;
- progettazione, esecuzione e direzione di lavori e interventi relativi;
- opere e servizi in genere, con le connesse attività gestionali, comprese le iniziative relative alla acquisizione delle risorse economiche;
- esecuzione di attività commerciali, produttive e di vendita inerenti ai servizi ed agli impianti di cui sopra;
- realizzazione di immobili, installazione di impianti, adeguamenti, trasformazioni, ampliamenti, nonché loro gestione e manutenzione.

La società può espletare ogni attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, od istituzionale con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari e ad iscritti agli albi professionali. La società, nelle forme di legge, potrà anche acquisire la partecipazione in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto, aventi oggetto uguale, simile, complementare, accessorio, ausiliare od affine al proprio.

La società può inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

La società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, opera nel rispetto del vincolo di territorialità per i servizi affidati direttamente dai soci e del vincolo che oltre l'80% della attività sia svolta a favore dei soci, prendendo in considerazione il fatturato o altra misura idonea prevista dalla normativa in vigore, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di approvazione del presente statuto, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

I rapporti tra la società ed i soci concedenti saranno regolamentati da appositi contratti di servizio, redatti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede in Valmadrera.

La società ha la facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Articolo 4 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 5 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.968.620.= (diecimilioninovecentosessantottomilaseicentoventi), ed è diviso in numero 210.935 (duecentodiecimilanovecentotrentacinque) azioni da nominali Euro 52 (cinquantadue) cadauna.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative.

Gli enti pubblici territoriali, ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio in house, devono detenere la totalità del capitale sociale.

Articolo 8 - Cessione delle azioni

Il socio che intende vendere le proprie azioni dovrà informare con pec l'Organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte, in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale: ciò per l'ipotesi in cui tutti gli altri soci intendano effettuare l'acquisto. Tuttavia l'acquisto potrà essere fatto per l'intero, anche da uno solo o più soci, qualora gli altri, aventi diritto alla prelazione, non la esercitino. Entro tre mesi da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono esercitare l'acquisto. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato. Il prezzo delle azioni non dovrà comunque superare il reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo, coi criteri sopra indicati, si farà ricorso ad un unico arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecco.

In caso del mancato esercizio del diritto di prelazione, in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, è data facoltà al socio di cedere tutte le azioni offerte ad un unico socio, oppure ad altro ente pubblico, al prezzo prefissato al comma precedente.

E' perciò vietata la alienazione delle azioni a terzi non enti pubblici.

Articolo 9 - Aumento o riduzione del Capitale

L'Assemblea può deliberare l'aumento o la riduzione del capitale con osservanza delle norme di legge.

Articolo 10 – Organi della Società

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

La società si dota inoltre di un Organismo di Vigilanza cui spetta il compito di vigilare sull'idoneità e sull'attuazione del Modello organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla società.

La società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo quelli deputati al controllo analogo.

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

Essa può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno tre volte all'anno:

- a) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il predetto termine di centoventi giorni è aumentato a centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e gli Amministratori segnalino le ragioni della dilazione ai sensi di legge.

- b) entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- per l'approvazione del documento programmatico contenente le linee strategiche per l'attività della società e le indicazioni economico-patrimoniali-finanziarie per l'anno successivo, con particolare riferimento alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi e delle attività previste dallo statuto, comprese quelle attività relative all'interscambio con impianti analoghi e ai servizi affidati alle società

partecipate per il conseguimento dell'oggetto sociale.

- per la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione di legge.

c) entro il 31 ottobre dell'esercizio in corso:

- per la approvazione della situazione economico, patrimoniale, finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso.

- per la verifica dello stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento di programmazione.

- per ricevere puntuale e dettagliata informazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento della attività della società.

Articolo 12 - Diritto di voto

Ogni socio ha un voto per ogni azione.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione della Assemblea sarà fatta a cura degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione potrà essere effettuata, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, a mezzo di servizi postali e a mezzo di servizi informatici, muniti di avviso di ricevimento e dovrà essere inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed ai sindaci effettivi. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo, quando è inoltrata richiesta, ai sensi di legge.

Articolo 14 - Partecipazione alla Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 15 - Presidenza della Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da altro Consigliere designato

dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 16 - Delega per la partecipazione alla Assemblea

Ogni socio, che abbia diritto ad intervenire nell'Assemblea, potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, che non sia componente dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale o dipendente della società e comunque nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 17 - Validità della Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima ed in seconda convocazione con la presenza dei soci e le maggioranze rispettivamente previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Le cariche sociali vengono attribuite, con votazione da effettuarsi mediante schede segrete, a maggioranza relativa.

Articolo 18 - Segretario della Assemblea

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, scelto dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

Articolo 18bis - Altre competenze della Assemblea

All'Assemblea, oltre alle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto, compete autorizzare i seguenti atti:

- a) la costituzione, la modificazione e la liquidazione di altre società o di altre forme associative.
- b) l'acquisto e la alienazione di immobili ed impianti; la assunzione di mutui od altre forme di finanziamento; la esecuzione di ogni altra operazione; qualora il loro valore sia superiore ad Euro 1.500.000,00.=.

c) l'acquisto di beni e servizi, qualora il loro valore sia superiore ad Euro 300.000,00.= ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale.

Gli atti di cui alle precedenti lettere a) b) e c) devono conseguire altresì la autorizzazione della Assemblea di coordinamento intercomunale.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19 - Composizione, nomina e durata

La società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la possibilità per l'Assemblea dei soci di disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri se consentito dall'ordinamento e nel rispetto della normativa sulla presenza del genere meno rappresentato.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, sulla base della designazione effettuata dalla Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al successivo articolo 28bis.

Qualora la Assemblea di coordinamento intercomunale non eserciti tale prerogativa, l'Assemblea dei soci provvederà direttamente alla nomina dell'Amministratore Unico, ovvero nell'ipotesi di nomina del Consiglio di Amministrazione, mediante voto di lista, secondo la seguente procedura.

Tanti soci, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, potranno presentare proprie liste formate secondo le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La presentazione delle liste potrà avvenire fino a 3 giorni prima dell'apertura dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione.

L'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, il quale dà immediata lettura delle candidature delle liste presentate per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere edotta l'Assemblea delle candidature e delle liste poste in votazione.

Ogni socio potrà concorrere a presentare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati dovranno in ogni caso essere corredate dalle loro dichiarazioni di accettazione della candidatura.

A ciascun socio spetta un numero di voti pari al numero delle azioni possedute. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, espressi dai soci intervenuti, sarà tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri tale da garantire complessivamente alle liste di minoranza almeno un Amministratore nel caso gli stessi fossero tre; due Amministratori nel caso gli stessi fossero cinque.

Qualora successive modifiche legislative prevedano un numero di Amministratori pari a sette od a nove, alle liste di minoranza spetteranno rispettivamente tre o quattro Amministratori;

b) i restanti consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, ecc. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Risulteranno eletti i candidati delle liste che avranno ottenuto i quozienti più alti e, tra essi, quelli posti per primi nell'ordine progressivo della loro lista. In caso di parità risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o ne abbia eletto il minor numero.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il mancato rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'art. 25, II e III comma, costituisce giustificato motivo per la revoca della nomina degli amministratori.

Articolo 20 - Presidente, Vice Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente.

Può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente esclusivamente nei casi di assenza od impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, nonché un Segretario anche estraneo.

Articolo 21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 22 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima.

Saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i

Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

Articolo 23 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Articolo 24 - Rimborso spese ed indennità

Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare ai componenti dell'Organo Amministrativo una indennità annuale e o un gettone di presenza nei limiti previsti dall'ordinamento e dal presente statuto.

Articolo 25 - Poteri

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo ha quindi, fatte salve le autorizzazioni previste dal presente statuto, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'articolo 2 del presente Statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

L'Organo Amministrativo dovrà disporre in modo che:

- le assunzioni di personale dipendente avvengano tramite procedure di evidenza pubblica dando comunicazione ai comuni soci del relativo bando o avviso di selezione;

- il conferimento di consulenze di carattere continuativo avvengano nel rispetto della normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico;
- gli incarichi di progettazione e i contratti relativi a lavori, forniture e servizi vengano affidati, nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;
- ogni tre mesi, venga trasmessa all'Assemblea di Coordinamento intercomunale una relazione contenente l'elenco delle assunzioni e degli incarichi conferiti nonché dei contratti di forniture, lavori e servizi stipulati, qualora tali contratti siano di importo superiore al limite entro il quale sono possibili gli affidamenti diretti ai sensi del D.Lgs 50/2016 o della normativa vigente al momento dell'affidamento dei servizi.

Articolo 26 - Consigliere Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, salvo che l'Assemblea non autorizzi preventivamente l'attribuzione di deleghe al Presidente.

Gli organi delegati riferiranno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sugli argomenti di cui all'art. 2381 del Codice Civile almeno ogni centoottanta giorni.

Articolo 27 - Direttori e Procuratori

L'Organo Amministrativo può pure nominare Direttori, nonché Procuratori ad negotia, per determinati atti o categorie di atti e Procuratori speciali.

FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 28 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta con firma libera all'Amministratore Unico o al Presidente per la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

All'Amministratore Unico o al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Nel caso di nomina di Consigliere Delegato, Direttori e Procuratori, ai sensi dell'art. 26 e 27 dello Statuto, spetterà loro la rappresentanza della società nell'ambito delle attribuzioni e degli incarichi affidati.

Articolo 28bis - Assemblea di coordinamento intercomunale

Al fine dell'esercizio da parte degli enti soci del controllo analogo nei confronti della società, ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio in house, è costituita l'Assemblea di coordinamento intercomunale, la quale ha sede presso la società.

L'Assemblea di coordinamento intercomunale è formata dal rappresentante legale del socio o suo delegato, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società.

L'Assemblea di coordinamento intercomunale nominerà tra i propri componenti un Presidente, il quale potrà nominare un segretario, ed un Vice-Presidente.

Le spese di funzionamento dell'Assemblea sono a carico della Società, che provvederà a rimborsare il Comune che le ha sostenute.

All'Assemblea di coordinamento intercomunale partecipa di norma l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, o suo delegato, per riferire, se richiesto, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea di coordinamento intercomunale:

- a) esercita penetranti poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento.
- b) designa i rappresentanti degli enti soci in seno all'Organo Amministrativo della società, nella composizione prevista dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti, comunicando i nominativi almeno cinque giorni prima della Assemblea.
- c) riceve copia dei verbali dell'Organo Amministrativo e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi pubblici affidati; può chiedere chiarimenti all'Amministratore Unico o al Presidente ed ai dirigenti ed impartire direttive od atti di indirizzo.
- d) riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza:
 - il bilancio di esercizio;
 - la situazione economico, patrimoniale, finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso;
 - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento di programmazione;
 - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;
 - il documento programmatico contenente le linee strategiche per la attività della società e la indicazione economico, patrimoniale, finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi e delle attività previste dallo statuto, nonché gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento .

- la documentazione necessaria per la definizione delle linee guida per la formulazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

Gli atti ed i documenti sopra elencati devono conseguire la approvazione della Assemblea di coordinamento intercomunale, prima della definitiva approvazione della Assemblea dei soci.

L'Assemblea di coordinamento intercomunale, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Comitato ristretto composto da nove componenti, presieduto dal Presidente dell'Assemblea di cui sette componenti espressione dei circondari, come individuati dalla Provincia di Lecco, uno espressione del Comune di Lecco, in qualità di azionista di riferimento, ed uno espressione del Comune ove è sito l'impianto di termovalorizzazione.

Il Comitato ristretto si riunisce almeno ogni tre mesi, anche, per l'esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 25, comma 3; il verbale della seduta viene reso pubblico a tutti i soci.

L'Assemblea di coordinamento intercomunale, si riunisce, in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed, in via straordinaria, su richiesta dei soci affidatari dei servizi che rappresentino almeno il 10% del Capitale Sociale o dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29 - Composizione

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 30 - Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 31 - Chiusura dell'esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

Articolo 33 - Destinazione degli utili

Gli utili dell'esercizio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) per la costituzione del fondo di riserva, fino al raggiungimento del limite legale;
- una quota non inferiore al 70% (settanta per cento) dovrà essere reinvestita nella attività e nelle iniziative di cui all'art.2 del presente Statuto;
- il residuo sarà ripartito fra i soci in proporzione del capitale posseduto, salva diversa disposizione dell'Assemblea.

Articolo 34 - Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo, entro il termine che viene annualmente fissato dall'Organo Amministrativo stesso.

I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

RECESSO

Articolo 35 - Recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dell'art.2437 bis del Codice Civile. Il valore delle azioni è determinato ai sensi dell'art.2437 ter del Codice Civile. Per il procedimento di liquidazione si applica l'articolo 2437 quater del Codice Civile.

SCIoglimento

Articolo 36 - Scioglimento

Addividendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 37 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri tutti nominati dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Il collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'organo arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in Assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

NORMA FINALE

Articolo 38 - Norma finale

Per quanto non previsto e regolamentato dal presente Statuto, e salvo diverse disposizioni o deroghe espresse introdotte da normative di carattere speciale e connessi provvedimenti, si applica comunque la disciplina del Codice Civile in materia di società di capitali e le norme generali di diritto privato.